

d) nella non creduta ipotesi di riconoscimento di un grado invalidante inferiore al 16%, in ogni caso, in accoglimento dell domande di cui al ricorso, condannare l'INAIL ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo del danno biologico, ex art. 13, n. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 38/00;

e) condannare l'INAIL ad erogare in favore di parte ricorrente le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ex art. 1, commi 241/246, Legge n. 244/07, nella misura che sarà ritenuta dovuta;

f) condannare l'INAIL al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero sulle somme dovute;

g) accogliere tutte le domande così come formulate nelle premesse in fatto ed in diritto del presente ricorso nei confronti di INAIL, che si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni;

- nei confronti dell'INPS:

k) condannare l'INPS ex art. 13, comma 7, Legge n. 257/92 ad adeguare la posizione contributiva del ricorrente con il coefficiente 1,5 per l'intero periodo lavorativo di cui in premessa ovvero dal 01.12.1981 ad oggi, ovvero per il diverso periodo che fosse ritenuto e/o accertato in corso di causa.

Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.

Si costituivano INPS e INAIL, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, escussi i testi ed espletata CTU medico legale, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava il Tribunale che, sebbene dalle deposizioni testimoniali fosse emersa l'esposizione ad amianto, tale esposizione poteva ritenersi qualificata solo per un breve periodo inferiore al decennio, come verificato anche dall'espletata CTU, secondo cui per il periodo successivo al 1989 non vi era alcun elemento che consentisse di ritenere l'esposizione al rischio morbigeno. Inoltre il CTU aveva valutato la sussistenza di un danno biologico nella misura del 8% ma solo a decorrere dal gennaio 2022, mentre in precedenza il danno era inferiore alla soglia indennizzabile.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello ~~XXXXXXXXXX~~ deducendo l'erroneità nella parte in cui ha respinto la domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992,

dal 01.12.1981 al deposito del ricorso, ovvero al 31.12.2007 (doc. 44 del ricorso introduttivo del giudizio), al 31.08.2005 (doc. 14 del ricorso introduttivo del giudizio), ovvero al 31.12.2004 (doc. 49 del ricorso introduttivo del giudizio), ovvero al 31.12.2003 (doc. 48 del ricorso introduttivo del giudizio), ovvero dal 01.12.1981 al 31.12.1989 di cui alla CTU di primo grado;

- per gli effetti:

in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Magistratura del Lavoro, n. 7537/2022, pubblicata in data 16.11.2022, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 33897/2019 R.G., accogliere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, che per gli effetti si intende riscritto, e per gli effetti condannare l'INAIL a costituire la rendita in favore dell'appellante nella misura quantomeno del 16%, con la liquidazione dei ratei medio tempore maturati dal dì della domanda e per il futuro, maggiorati delle prestazioni di cui all'art. 1 commi 241/246 L. 244/07, e su tutte le somme dovute, ivi compresi i ratei, aggiungere gli interessi legali (sui primi 4 ratei a partire dal 121° giorno dalla maturazione del diritto), ovvero in subordine comunque condannare l'INAIL a liquidare l'indennizzo del danno biologico, nella misura dell'8%, come accertato dal CTU di I°, con interessi come per legge; condannare l'INPS all'adeguamento della posizione contributiva dell'appellante con il coefficiente 1,5 per l'intero periodo di lavoro svolto in esposizione ad amianto e accredito dei benefici ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, anche giusta Cass. 30438/2018, e accogliere tutte le altre domande e/o richieste formulate nel ricorso di I° che, unitamente alle conclusioni ivi rassegnate, che si intende qui integralmente riportato e riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni; Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, quale procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.

Si è costituito l'INAIL resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

L'INPS invece è rimasto contumace nel grado.

All'udienza del 7 luglio 2023 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Dalle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado è emerso che l'appellante dal 1981 al 1989 ha lavorato come manovale addetto alla pulizia

delle stazioni e dei locali tecnologici, provvedendo così alla pulizia dei treni, alla manutenzione dei ceppi dei treni e alla pulizia dei relativi pezzi. Dal 1989 al 1999 il ██████████ ha svolto mansioni di manovratore presso l'impianto di Magliana occupandosi, oltre che di manovrare i treni, anche dell'abbinamento e del soffiaggio degli stessi. Il CTU di primo grado ha osservato che, secondo il parere Contarp relativo ai lavoratori ATAC e Cotral, le uniche categorie esposte in modo significativo all'amianto sono meccanico-meccanico tornitore, manovale d'officina e carrozziere, mentre le altre mansioni o qualifiche diverse da quelle precedentemente indicate sono da considerare non esposte. Il CTU ha osservato che "Nel caso di specie, pertanto, dal 1981 sino al 1989 (pertanto per 8 anni) il ricorrente ha svolto essenzialmente l'attività di manovale di officina, per cui è stato senz'altro esposto in modo significativo a elevate concentrazioni di polveri di amianto; pertanto in tale arco di tempo appare giustificato il riconoscimento di una esposizione a concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro a polveri aerodisperse di amianto come valore medio su otto ore al giorno per 240 giorni lavorativi: 1920 giorni di ore lavorative per anno. Successivamente, avendo svolto l'attività di manovratore, non si hanno elementi che possano far ritenere possibile una esposizione significativa alle polveri di amianto" (così pag. 12 dell'elaborato peritale). Inoltre il CTU ha rilevato che le patologie di ispessimento pleurico riscontrate sono pienamente compatibili con un quadro di patologia asbesto-correlata, talché appaiono riconducibili alla pregressa esposizione lavorativa a polveri di amianto. Ha pertanto riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto subita in relazione alle mansioni lavorative espletate e la patologia asbesto correlata denunciata. Il CTU ha poi evidenziato che il danno biologico derivante dalla patologia accertata ha raggiunto la soglia indennizzabile solo a decorrere dal gennaio 2022, data in cui è quantificabile nella misura del 8%, mentre dall'epoca della domanda amministrativa sino al dicembre 2021, le condizioni anatomiche del polmone e le condizioni ventilatorie erano nettamente migliori, tanto da rientrare unicamente nell'ambito della voce tabellare 331 INAIL e pertanto valutabili nella misura del 4%.

Le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal

Collegio, in quanto mai contestate dalle parti, oltre che precise ed immuni da vizi logici. Invero, nessun motivo di gravame o rilievo sugli esiti della CTU è stato formulato nel grado.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato che l'appellante è affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'8% a seguito di malattia professionale a decorrere dal gennaio 2022, e, per l'effetto, l'INAIL deve essere condannato a corrispondere all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale di invalidità di cui sopra, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione, come per legge.

Devono essere, invece, rigettate le domande proposte dall'appellante, volte a dichiarare il suo diritto a percepire le ulteriori prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1, commi 241-246, della L. n. 244/2007 e a vedersi rilasciare il certificato di esposizione all'amianto di cui all'art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992. Con riferimento alla prima domanda, si osserva che la Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha previsto una prestazione economica aggiuntiva esclusivamente alla rendita da malattia professionale, non soggetta a tassazione Irpef, che, pertanto, non spetta all'appellante, nei confronti del quale è stata riconosciuta una invalidità permanente dell'8%, con diritto al solo indennizzo in conto capitale.

Con riferimento alla seconda domanda, l'appellante non ha dimostrato di avere presentato una apposita domanda amministrativa per ottenere il rilascio del certificato di esposizione all'amianto di cui all'art. 13 della L. n. 257/1992.

Quanto alle domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'INPS, osserva la Corte che l'art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 dispone: "7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5".

Come ribadito dalla S.C., tale disposizione "... non fa riferimento ad un periodo minimo di esposizione, né a limiti della soglia di esposizione a fibre di amianto, per cui la fattispecie si perfeziona con la sola certificazione dell'insorgenza della malattia professionale, documentata dall'Inail, senza alcun limite temporale, e senza la necessità di dedurre e

1982 al 1989, allorquando svolgeva le mansioni di addetto alla pulizia dei treni. In particolare il teste Paolo di Gradio, collega di lavoro, ha riferito che “Negli anni dal 1982 al 1989 non abbiamo avuto né mascherine né guanti”. Tali circostanze hanno trovato ulteriore conferma nella deposizione del teste Giuseppe Emidi.

Con l'originario ricorso introduttivo il [REDACTED] aveva dedotto di aver poi espletato, dal 1.11.1989 al 1999 mansioni di manovratore così descritte: “Tra il 1989 e il 1997 il sig. [REDACTED] (in qualità di addetto alla manovra e agli scambi e operatore scambi/cabina –cfr doc. 1/a e 1/b) ha svolto le sue attività e mansioni, intervenendo e operando direttamente sui binari, in caso di malfunzionamenti e/o anomalie degli impianti delle stazioni ferroviarie della Metropolitana di Roma, per tutto il periodo in oggetto, nella Linea B presso le stazioni di Piramide e di Magliana. Nel periodo in oggetto, il sig. [REDACTED] ha operato direttamente sulle rotaie dei treni della Metropolitana di Roma, in ambienti che erano già di per sé contaminati da polveri e fibre di amianto e polveri silicee, con capacità fibrogena e cancerogena per il polmone e per la pleura e per gli altri organi delle vie respiratorie” (così il cap. 45 a pag. 18 del ricorso introduttivo).

La CTU espletata in primo grado, tenuto conto del parere Contrap e delle deposizioni testimoniali acquisite, ha escluso che in tale periodo sia valutabile l'esposizione ad amianto del [REDACTED], rilevando che “... non si hanno elementi che possano far ritenere possibile una esposizione significativa alle polveri di amianto” (così pag. 12 dell'elaborato peritale). Per quanto attiene il periodo successivo nulla ha riferito il teste Emidi mentre, secondo il teste Di Gradio “Successivamente siamo entrambi diventati capo stazione e quindi non abbiamo più avuto contatto con le polveri di amianto”.

Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, il periodo di rivalutazione dei contributi versati mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 deve essere riconosciuto limitatamente al periodo dal 1.12.1981 al 31.10.1989, mentre per il resto devono trovare conferma le statuizioni di rigetto della domanda.

L'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca determinano la compensazione per metà fra le parti delle spese processuali del doppio grado, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri di cui D.M. 147/2022, mentre la

restante metà va posta a carico degli appellati in solido, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede:

condanna l'INAIL a corrispondere a ~~XXXXXXXXXXXX~~ un indennizzo in capitale per inabilità permanente con menomazione di grado pari all'8 %, ex art. 13 D. Lgs. 38/00 con la decorrenza dal gennaio 2022, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;

condanna l'INPS al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 7, legge n.257/1992 in favore dell'appellante per il periodo dal 1.12.1981 al 31.10.1989;

rigetta per il resto l'appello;

compensa per metà le spese processuali fra le parti, che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge e condanna gli appellati in solido al pagamento della restante metà, da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 07/07/2023.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Alessandra Trementozzi

La Presidente
dott.ssa Giovanna Ciardi